

DELIBERAZIONE 28 LUGLIO 2020
285/2020/S/IDR

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E ADOZIONE DI
PROVVEDIMENTI PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONE DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1121^a riunione del 28 luglio 2020

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c) e d);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- gli artt. 68 e 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito: decreto legge 18/2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i.;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", e s.m.i.;

- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazioni dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi” e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr”, e s.m.i. (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2014, 523/2014/R/idr, recante “Esclusione dall’aggiornamento tariffario, nonché determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico, per talune gestioni operanti nel territorio della Regione Calabria, con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr), e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2017, 627/2017/E/idr (di seguito: deliberazione 627/2017/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2017, 738/2017/R/idr, recante “Determinazioni in ordine alle predisposizioni tariffarie proposte dalla Regione Calabria per il secondo periodo regolatorio 2016-2019”;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i., recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento e del nuovo assetto organizzativo dell’Autorità;
- la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2020, 74/2020/S/com;
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2020, 203/2020/S/idr (di seguito: deliberazione 203/2020/S/idr);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 11 luglio 2018, DSAI/48/2018/idr.

FATTO:

1. Con deliberazione 627/2017/E/idr, l’Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), destinatari di provvedimenti di esclusione dall’aggiornamento tariffario o di tariffe determinate d’ufficio, per accertare l’applicazione delle medesime tariffe ovvero il rispetto del prescritto divieto di aggiornamento tariffario, nonché le tariffe applicate all’utenza dal 1° gennaio 2013 e la corretta applicazione della componente UII.
2. In attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico (ora Nucleo Speciale Beni e Servizi) della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 6 e 7 febbraio 2018, una verifica ispettiva presso il Comune di Palmi (RC) (di seguito anche il Comune), gestore del servizio di

- fognatura e depurazione entro l'omonimo centro cittadino, ricompreso nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) unico della Regione Calabria.
3. Dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva è emerso che, in violazione dell'articolo 8, comma 1 della deliberazione 88/2013/R/idr, il Comune di Palmi fatturerebbe dal 2012 – per il tramite del Consorzio Intercomunale Acquedotto Vina (di seguito: Consorzio Vina), gestore del servizio di acquedotto nei Comuni consorziati di Palmi, Melicuccà e Seminara (quest'ultimo limitatamente alla frazione di Sant'Anna) – i corrispettivi relativi al servizio di depurazione degli utenti del Comune di Palmi stesso non allacciati alla pubblica fognatura e quindi non asserviti al relativo impianto di depurazione (punto 1.2 della *check list*).
 4. Inoltre, dagli elementi acquisiti nell'ambito della citata verifica ispettiva, non risultava cessata la condotta contestata di cui al precedente punto 3, con perdurante lesione del diritto degli utenti interessati ad una corretta determinazione e applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti.
 5. Pertanto, con determinazione DSAI/48/2018/idr, è stato avviato, nei confronti del Comune di Palmi, un procedimento per l'accertamento di violazioni in materia di regolazione tariffaria del SII e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio e prescrittivo ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c) e d), della legge 481/95. Con la medesima determinazione sopraccitata è stato avviato un procedimento sanzionatorio e prescrittivo anche nei confronti del Consorzio Vina in relazione a diverse violazioni emerse nel corso della suddetta verifica ispettiva, tra cui la stessa contestata al Comune di Palmi.
 6. Con nota del 14 novembre 2018 (acquisita con prot. Autorità 32147), il Comune di Palmi ha chiesto di poter rettificare una dichiarazione resa in sede di verifica ispettiva.
 7. Con nota del 29 gennaio 2020 (prot. Autorità 3007), il Responsabile del procedimento ha formulato al Comune di Palmi un'ulteriore richiesta di informazioni finalizzata a conoscere lo stato delle attività poste in essere successivamente alla comunicazione della determinazione DSAI/48/2018/idr, volte alla disapplicazione della tariffa di depurazione e/o alla restituzione dei relativi importi indebitamente fatturati dal 2012 in poi, agli utenti del proprio Comune non asserviti all'impianto di depurazione. Con la medesima nota il Responsabile del procedimento ha formulato la medesima richiesta di informazioni, tra le altre, al Consorzio Vina.
 8. A tale comunicazione il Comune di Palmi non ha dato riscontro. Il Consorzio Vina, nell'ambito della memoria difensiva presentata nella fase decisoria del relativo procedimento, ha confermato la condotta contestata e rappresentato di aver continuato ad applicare la quota di depurazione anche agli utenti del Comune di Palmi non serviti da depurazione attraverso gli impianti gestiti dal Comune, ai sensi dell'art. 14 della *“Convenzione per il trasferimento al Consorzio Acquedotto Vina del servizio di accertamento e riscossione dei canoni di fognatura e depurazione del Comune di Palmi”* del 18 luglio 2002, che prevede che sia il Comune ad indicare al Consorzio le utenze escluse dalla fatturazione dei servizi di fognatura e depurazione. In tale sede Consorzio ha inteso precisare come lo stesso non sia autonomo nelle decisioni riguardanti la fatturazione in questione, ma vincolato da specifici obblighi

assunti contrattualmente, il cui inadempimento potrebbe essere contestato dal Comune. Il Consorzio ha, altresì, dichiarato di aver inviato, in data 26 marzo 2020, una raccomandata al Comune di Palmi con richiesta di specifiche istruzioni in merito all'applicazione delle quote di depurazione alle utenze non allacciate alla pubblica fognatura e all'eventuale rimborso delle quote indebitamente applicate agli utenti dal 2012 in poi qualora non dovute, e che, in mancanza di risposta, si sarebbe attivato in autotutela per disapplicare il corrispettivo di depurazione a dette utenze e per individuare un piano di rimborso degli importi fatturati dal 2012 ad oggi, attribuendo a carico del Comune l'onere di restituzione. Da ultimo il Consorzio ha dichiarato che avrebbe tenuto l'Autorità aggiornata in merito ad ogni nuovo sviluppo relativo alla progressiva soluzione delle contestazioni allo stesso rivolte (tra cui quella in argomento, rivolta al Comune di Palmi).

9. Con nota 6 marzo 2020 (prot. Autorità 8320), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
10. Nel corso della fase decisoria il Comune non ha presentato memorie difensive.
11. Con deliberazione 203/2020/S/idr sopra citata, l'Autorità ha sanzionato il Consorzio Vina, tra l'altro, per la violazione dell'art. 8, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr, per aver fatturato, dal 2012 in poi, per conto del Comune di Palmi, i corrispettivi relativi al servizio di depurazione agli utenti del Comune medesimo non allacciati alla pubblica fognatura e quindi non asserviti al relativo impianto di depurazione. Con la medesima deliberazione l'Autorità ha, tra l'altro, ordinato al Consorzio Vina di disapplicare la tariffa di depurazione e di restituire, entro 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento, gli importi indebitamente fatturati dal 2012 in poi ai suddetti utenti del Comune di Palmi.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

12. La sentenza della Corte Costituzionale 10 ottobre 2008, n. 335 (di seguito: sentenza Corte Costituzionale n. 335/2008) ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 155, comma 1 primo periodo del d.lgs. 152/06, nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti *“anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”*. L'art. 8, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr prevede che, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, è fatto divieto ai gestori del SII di applicare corrispettivi inerenti al servizio di depurazione agli utenti non asserviti ad un impianto di trattamento delle acque reflue.
13. Il Comune di Palmi si è reso responsabile della violazione dell'articolo 8, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr, in quanto, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva, applica dal 2012, per il tramite del Consorzio Vina, i corrispettivi relativi al servizio di depurazione agli utenti del Comune stesso non allacciati alla pubblica fognatura e quindi non asserviti al relativo impianto di depurazione (punti 1.2 e documento 1.1.a allegato alla *check list*).

14. Ai fini della contestazione oggetto del presente procedimento, che riguarda il pagamento del servizio di depurazione per gli utenti non allacciati alla pubblica fognatura, non rileva quanto precisato dal Comune di Palmi nella citata nota del 14 novembre 2018, a parziale rettifica del punto 1.2 della *check list*, in merito al servizio di “autospurgo” offerto agli utenti privati collegati alla condotta fognaria. Detta dichiarazione, infatti, riguarda un servizio privato non regolato e, pertanto, è del tutto irrilevante ai fini della contestazione in parola.
15. Premesso quanto sopra, considerato che la condotta contestata non risulta cessata – anche tenuto conto del mancato riscontro del Comune alla richiesta di informazioni del 29 gennaio 2020 – permane l’esigenza di adottare un provvedimento prescrittivo in merito a detta violazione, come prospettato al punto 1 della determinazione di avvio del presente procedimento, affinché il Comune di Palmi provveda, anche tramite il Consorzio Vina, alla disapplicazione della tariffa di depurazione ed alla restituzione dei relativi importi indebitamente fatturati dal 2012 in poi, agli utenti dello stesso Comune non serviti dal servizio di depurazione, in coerenza con quanto al riguardo già disposto con la sopracitata deliberazione 203/2020/S/eel.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

16. L’art. 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell’agente;
 - d) condizioni economiche dell’agente.L’Autorità applica i criteri di cui al sopra citato art. 11, alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
17. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta del Comune di Palmi ha leso il diritto degli utenti serviti ad una corretta determinazione e applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti. In merito a tale profilo, come già evidenziato, non sussistono ad oggi elementi per ritenere cessata la condotta contestata nei confronti del Comune di Palmi.
18. In merito ai criteri dell’*opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze* e della *personalità dell’agente*, non risultano circostanze rilevanti.
19. Per quanto riguarda l’*opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* non risultano circostanze rilevanti.
20. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell’agente*, dal bilancio relativo all’anno 2017 risulta che il Comune di Palmi abbia conseguito ricavi pari a 757.934 euro.
21. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura di euro 43.000 (quarantatremila)

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte del Comune di Palmi, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 8, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr;
2. di irrogare, nei confronti del Comune di Palmi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 43.000 (quarantatremila);
3. di ordinare al Comune di Palmi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95:
 - a) di adottare ogni azione e provvedimento necessari al fine della disapplicazione della tariffa di depurazione e della restituzione degli importi indebitamente fatturati dal 2012 in poi agli utenti del Comune medesimo non allacciati alla pubblica fognatura e, quindi, non asserviti al relativo impianto di depurazione, anche per il tramite del Consorzio Intercomunale Acquedotto Vina, con le modalità e nel termine a quest'ultimo assegnato con deliberazione 203/2020/S/idr;
 - b) di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'ottemperanza all'ordine di cui sopra entro 10 giorni dalla scadenza del periodo assegnato.
4. di ordinare al Comune di Palmi di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, fatto salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni di rango primario in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
6. di ordinare al Comune di Palmi di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
7. di notificare il presente provvedimento al Comune di Palmi (C.F. 82000650802) mediante pec all'indirizzo protocollo.palmi@asmepec.it e al Consorzio Intercomunale Acquedotto Vina (C.F. 00122530801) mediante pec all'indirizzo acquedottovina@pec.it, e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano,

entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

28 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini